

## NOTIZIARIO N. 12 – 24 MAGGIO 2018

Siamo lieti di segnalare  
l'evento organizzato dal  
nostro socio  
Mauro Pascoli titolare  
dell'omonima azienda  
Mauro Pascoli Srl.



### Il “Raduno internazionale 70 anni di Vespa 125”

si terrà a Ravenna  
dal 7 al 10 giugno  
per consultare il  
programma della  
manifestazione:

[www.mauropascoli.it](http://www.mauropascoli.it)

### **CREDITO E FINANZA**

- NEWS** Regione Emilia Romagna: manifestazione di interesse a partecipare ad iniziative di promozione del territorio e delle imprese. pag. 3
- ◆ ABI – Confimi Industria: sottoscritto accordo su nuove garanzie sui crediti. pag. 5
  - ◆ Credito d'Imposta R&S 2018. pag. 6
  - ◆ Voucher digitalizzazione: in arrivo nuovi fondi. pag. 8
  - ◆ Bonus pubblicità: verso il Decreto attuativo con una condizione. pag. 10
  - ◆ Merito creditizio aziendale: come si determina. pag. 12
  - ◆ Credito d'imposta per la quotazione in borsa delle PMI. pag. 14

### **FISCALE**

- ◆ Fattura elettronica: nota congiunta di Confimi Industria e A.N.C. (Associazione Nazionale Commercialisti). pag. 17
- ◆ Novità in materia di carburanti: dall'1/7/2018 abolizione della carta carburanti – obbligo di fattura elettronica e pagamenti tracciabili. pag. 23
- ◆ La soppressione delle monete da 1 e 2 centesimi e l'arrotondamento dei pagamenti in contanti. pag. 27

### **SINDACALE E PREVIDENZIALE**

- ◆ Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019. pag. 29
- ◆ INAIL: limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo del premio assicurativo. pag. 30
- ◆ Lavoro minorile: riepilogo della normativa. pag. 31
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di aprile 2018. pag. 38

OGGETTO: **REGIONE EMILIA ROMAGNA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE**

<b>OGGETTO</b>	<p><b>La Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di allargare la base produttiva ed espandere i livelli occupazionali, intende sostenere varie iniziative di promozione del proprio territorio e delle proprie imprese volte a favorire l'attrazione di investimenti esteri ai sensi della L.R. 14/14.</b></p> <p><b>Gli investimenti esteri potranno consistere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella realizzazione sul territorio regionale di nuove iniziative imprenditoriali, impianti e centri di ricerca;</li> <li>- nell'avvio di collaborazioni produttive e di ricerca;</li> <li>- nell'investimento diretto nel capitale di imprese regionali.</li> </ul> <p><b>Obiettivo quindi della manifestazione d'interesse</b> è quello di coinvolgere le imprese, con sede o unità operativa in Emilia-Romagna, a <b>partecipare agli eventi di promozione</b>, il cui dettaglio organizzativo sarà reso disponibile successivamente, e a incontrare potenziali investitori.</p> <p>Le iniziative di promozione saranno sviluppate in collaborazione con tutti i soggetti italiani specializzati, nazionali e regionali, quali Invitalia, CDP (Sace e Simest), Agenzia ICE, sistema fieristico, sistema camerale, associazioni imprenditoriali, in una logica di partnership pubblico-privata, e coinvolgeranno enti e associazioni di investitori e istituzioni dei paesi target.</p>
<b>PAESI TARGET</b>	<p>La promozione sarà indirizzata principalmente verso i seguenti paesi: <b>Germania, UK, USA, Paesi del Golfo, Cina, India.</b></p>
<b>DESTINATARI</b>	<p>Possono presentare domanda le imprese con sede o unità locale in <u>Emilia-Romagna</u>, di qualsiasi settore e senza limitazioni di dimensione in termini di occupati o fatturato, <b>attive da almeno 12 mesi.</b></p>
<b>AMBITI DI INTERESSE</b>	<p>Le aziende possono presentare la propria candidatura a partecipare a una o più delle seguenti tipologie di azioni promozionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) eventi di promozione organizzati dalla Regione all'estero o sul territorio regionale, nel cui programma non siano previste specifiche attività di organizzazione di incontri d'affari;</li> <li>b) incontri con potenziali investitori esteri durante gli eventi organizzati dalla Regione sul territorio regionale;</li> <li>c) incontri con potenziali investitori esteri durante gli eventi organizzati dalla Regione all'estero;</li> <li>d) ricevere informazioni sull'interesse di potenziali investitori esteri, anche al di fuori e in periodi diversi da quelli stabiliti per gli eventi organizzati dalla Regione.</li> </ol>

<b>MODALITA' DI PARTECIPAZIONE</b>	<p>La Regione offrirà alle imprese regionali candidate e ammesse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. invito e partecipazione alle iniziative di promozione sul territorio regionale o all'estero che saranno organizzate nel corso del triennio 2018-2020;</li> <li>2. segnalazione dell'interesse di eventuali investitori esteri;</li> <li>3. raccordo e promozione all'interno degli eventi in via di definizione rivolte ai mercati, per quanto compatibile.</li> </ol> <p>La candidatura a prendere parte ad incontri d'affari, se previsti dal programma dall'evento, può essere subordinata all'accettazione dei copromotori dell'evento stesso e la Regione non garantisce il reperimento di controparti.</p> <p>Sono, in ogni caso, totalmente a carico del soggetto promotore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spese di personale impiegato nella partecipazione alle iniziative;</li> <li>- spese vive per la realizzazione di iniziative aziendali;</li> <li>- spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alle iniziative.</li> </ul>
<b>PRESENTAZIONE DOMANDA</b>	<p>Le candidature potranno essere presentate <b>fino al 31 luglio 2018</b> esclusivamente inviando la documentazione prevista, in formato elettronico e firmata digitalmente dal legale rappresentante del promotore o da soggetto dotato di apposita delega, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it">sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it</a></p> <p>L'invito sarà pubblicizzato sui seguenti siti:  <a href="http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione">http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione</a>  <a href="http://www.ervet.it">www.ervet.it</a></p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<p>Delibera Giunta Emilia-Romagna n° 5 del 8 gennaio 2018.</p>
<b>INFO</b>	<p><b>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimioromagna.it">trentini@confimioromagna.it</a>) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</b></p>

OGGETTO: **ABI – CONFIMI INDUSTRIA**  
**SOTTOSCRITTO ACCORDO SU NUOVE GARANZIE SUI CREDITI**

Confimi Industria, unitamente alle altre organizzazioni imprenditoriali, ha sottoscritto con l'ABI l'accordo che, con il patrocinio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rende più flessibile il sistema delle garanzie, accelerare i tempi di recupero dei crediti e assicurare un miglior servizio del credito alle imprese.

L'iniziativa dà forza all'impegno per promuovere l'utilizzo delle nuove figure di garanzia introdotte dal DL 59/2016: il trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile (c.d. Patto Marciano) e il pegno mobiliare non possessorio.

In particolare, per il Patto Marciano, l'Accordo contiene alcune previsioni volte a favorirne l'utilizzo a vantaggio di banche e imprese e a rafforzare la piena operatività dell'art. 48-bis del TUB, che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità che il contratto di finanziamento tra banca e impresa possa essere garantito dal trasferimento in favore del creditore, in caso di inadempimento del debitore, della proprietà di un immobile (non abitazione principale) posto a garanzia dello stesso.

L'Accordo prevede tra l'altro che all'eventuale introduzione del patto nei nuovi contratti di finanziamento si associno benefici per le imprese riconducibili alla possibilità di: allungare la durata dei finanziamenti, in relazione alla tipologia di immobile in garanzia, fino ad un massimo di 30 anni; aumentare l'ammontare del credito bancario in rapporto al valore dell'immobile; ridurre il costo del finanziamento.

Sono inoltre previsti impegni per:

- promuovere l'istituzione del registro informatico dei pgni non possessori e l'ottimizzazione della normativa di vigilanza riguardo alle due nuove forme di garanzia;
- la valorizzazione e diffusione delle linee guida per la valutazione degli immobili residenziali e la definizione di analoghe linee guida anche per gli immobili a uso industriale;
- la definizione di ulteriori iniziative per rendere più efficiente il meccanismo di escussione delle garanzie.

Prossimamente le associazioni sottoscrittrici costituiranno appositi gruppi di lavoro per dare seguito agli impegni assunti e approfondire i diversi aspetti tecnici attinenti l'impiego delle due nuove figure di garanzia.

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA R&S 2018**

<b>OGGETTO</b>	<p>La Legge di Bilancio 2017 ha modificato la disciplina del credito d'imposta R&amp;S contenuto nel D.L. n. 145/2013.</p> <p>Le novità sono in vigore dal periodo di imposta <b>successivo al 31 dicembre 2016</b>. Per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, le nuove regole sono applicabili dal 1° gennaio.</p>
<b>DESTINATARI</b>	<p>Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti <b>titolari di reddito d'impresa</b>, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato. Inoltre possono avvalersi dell'agevolazione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli <b>enti non commerciali</b>, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;</li> <li>- le <b>imprese agricole</b> che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;</li> <li>- i consorzi;</li> <li>- le <b>reti di imprese</b>;</li> <li>- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;</li> <li>- le <b>imprese di nuova costituzione</b>, vale a dire che imprese che intraprendono l'attività nel periodo di vigenza dell'agevolazione, ossia dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.</li> </ul>
<b>NOVITA'</b>	<p>Le novità in vigore dal 2017, che riguardano la predisposizione dei bilanci dell'esercizio 2017, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aumento al <b>50%</b> dell'<b>aliquota dell'agevolazione</b>, che è diventata unica per tutti i tipi di spese ammissibili;</li> <li>- l'incremento da 5 a 20 milioni di euro dell'<b>importo massimo annuale</b> del credito che ciascun soggetto beneficiario può maturare;</li> <li>- l'<b>estensione</b> della platea dei <b>soggetti beneficiari</b> con l'inclusione delle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti;</li> <li>- l'ammissibilità di tutte le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio.</li> </ul>
<b>DURATA</b>	<p><b>Il credito d'imposta, a seguito della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2017, resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate specifica con la circolare n°13/2017 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare possono beneficiare dell'agevolazione per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2020;</li> <li>- i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del beneficio per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2020-2021.</li> </ul>

<p><b>ATTIVITA' AGEVOLABILI</b></p>	<p>Passaggio fondamentale per il calcolo dell'agevolazione è <b>individuare le attività di ricerca e sviluppo svolte e accertare se tali attività rientrano tra quelle ammissibili</b>, indicate nel D.M. 27 maggio 2015 e nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E/2016.</p> <p>Pertanto sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:</p> <p>1) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (<b>ricerca fondamentale</b>);</p> <p>2) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (<b>ricerca industriale</b>);</p> <p>3) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (<b>sviluppo sperimentale</b>);</p> <p>4) <b>produzione e collaudo di prodotti</b>, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (sviluppo sperimentale).</p>
<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>Legge di Bilancio 2017.</p>
<p><b>INFO</b></p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a></b>) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

**OGGETTO: VOUCHER DIGITALIZZAZIONE – IN ARRIVO NUOVI FONDI**

<b>OGGETTO</b>	<p>Con il Decreto 23 marzo 2018 il MISE ha stanziato altri 240 milioni di euro per finanziare il voucher per la digitalizzazione delle imprese, che vanno ad aggiungersi ai 100 milioni di euro già presenti.</p> <p>Il decreto è al vaglio della Corte dei Conti e dovrebbe permettere di incrementare la percentuale di ripartizione diventata molto bassa in seguito dell'alta partecipazione delle PMI.</p>
<b>INCREMENTO CONTRIBUTO</b>	<p>Il MISE ha stimato che, risultando le richieste agevolative delle imprese significativamente superiori alla dotazione finanziaria prevista per l'intervento, l'applicazione del riparto previsto dal decreto interministeriale 23 settembre 2014 avrebbe comportato l'attribuzione di un voucher di circa l'<b>8%</b> effettivamente spettante in base ai fondi disponibili.</p> <p>Grazie ai 240 milioni di euro in più, recentemente annunciati, i fondi a disposizione sarebbero quindi più che triplicati, portando il contributo spettante a ciascuna impresa a circa il <b>27%</b> dell'investimento ammissibile; importo "solo" dimezzato rispetto alla percentuale massima prevista.</p> <p>Oltre al rifinanziamento, va comunque considerato che il Ministero sta effettuando <b>controlli sulle dichiarazioni</b> delle imprese partecipanti che potrebbero portare ad una diminuzione di quelle effettivamente ammissibili, con conseguente ulteriore incremento della percentuale finale spettante ad ogni impresa.</p> <p>Comunque adesso, le piccole e medie imprese ammesse al voucher digitalizzazione possono rivalutare lo strumento e decidere se dare corso all'investimento da realizzare entro il 14 settembre 2018.</p>
<b>QUANDO RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE</b>	<p>Una volta pubblicato il decreto che incrementa le risorse, il Ministero comunicherà l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa e, a quel punto, potranno essere fatte le <b>valutazioni sulla convenienza</b> di proseguire o meno con l'investimento.</p> <p>Queste riflessioni sono facilitate dal fatto che il contributo non sarebbe comunque subito erogabile anche nei casi in cui il progetto fosse portato a termine in tempi brevi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, infatti, stabilito, con il decreto del 29 marzo 2018, che i beneficiari <b>non potranno comunque richiedere l'erogazione del voucher prima del 14 settembre 2018, data entro cui dovrà essere concluso il progetto di investimento.</b></p>



<p><b>COME RICHIEDERE L'EROGAZIONE</b></p>	<p>La richiesta di erogazione dovrà essere presentata <u>entro 90 giorni dal termine previsto per l'ultimazione del progetto di investimento</u>. In particolare, sarà necessario presentare i titoli di spesa riportanti la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014».</p> <p>Inoltre, dovranno essere forniti gli <u>estratti del conto corrente</u> dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato e le liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, con l'indicazione dei servizi di consulenza e di quelli di formazione degli ambiti di attività a cui sono riferiti.</p> <p>Le imprese dovranno presentare anche un resoconto sulla realizzazione del progetto. In sede di erogazione saranno accertate la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, tramite l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).</p>
<p><b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b></p>	<p>Le aziende sono tenute ad effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai costi a cui si riferiscono. A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti, attraverso il conto corrente bancario utilizzato per la realizzazione dell'intervento, ad effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente per mezzo di <u>SEPA Credit Transfer</u> con indicazione della causale: "Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014".</p>
<p><b>COME MODIFICARE LE SPESE PREVISTE</b></p>	<p>Nella domanda di agevolazione, ciascuna impresa ha già indicato, per ogni ambito di intervento tra quelli previsti dalla normativa, la tipologia di bene e/o servizio previsto (software, hardware, servizi di consulenza, opere infrastrutturali e tecniche e servizi di formazione) e il relativo importo.</p> <p>Tuttavia, in fase di erogazione, l'impresa assegnataria del voucher può rendicontare spese riferibili anche a <b>tipologie di beni</b> e/o di servizi <b>diverse</b> rispetto a quanto indicato nella domanda, fermo restando che le spese rendicontate possono essere ammissibili nel limite dell'importo previsto nella domanda per ciascun ambito di attività e nel rispetto delle condizioni stabilite dai provvedimenti di attuazione.</p>
<p><b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b></p>	<p>Confimi Romagna News n° 8 del 30 marzo 2018.</p>
<p><b>INFO</b></p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini</b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimioromagna.it">trentini@confimioromagna.it</a>) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>



OGGETTO: **BONUS PUBBLICITA' – VERSO IL DECRETO ATTUATIVO CON UNA CONDIZIONE**

<b>OGGETTO</b>	<p>Il provvedimento che doveva essere emanato entro il 22 ottobre 2017, ha ricevuto parere favorevole dal Consiglio di Stato nella seduta del 10 maggio, ma con alcune osservazioni e ad una condizione. Ora il decreto dovrà essere messo a punto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione definitiva.</p>
<b>DI COSA SI TRATTA</b>	<p>Il bonus pubblicità è stato introdotto dal D.L. n. 50/2017 (articolo 57-bis) e modificato dal D.L. n. 148/2017 e spetta ai <u>soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e agli enti non commerciali</u> che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Sono in particolare ammissibili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), anche on line;</li> <li>- nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.</li> </ul> <p>Per <u>investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017</u> il beneficio può essere fruito per soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.</p> <p><b>Il credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati</b> (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24.</p>
<b>NOVITA'</b>	<p>Innanzitutto il decreto, a differenza della prima bozza, <b>non conterrà più</b> il ricorso, qualora il credito d'imposta richiesto sia superiore alla <b>soglia di 150.000 euro</b>, al meccanismo della "<b>white list</b>", in base al quale i soggetti beneficiari, per poter accedere ai contributi, dovevano dimostrare di essere iscritti, o di aver richiesto di essere iscritti, negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.</p> <p>Inoltre <b>sono escluse</b> dal credito d'imposta le spese sostenute per l'<b>acquisto di spazi</b> destinati a servizi particolari, ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.</p> <p>Sono inoltre escluse dalle spese potenzialmente finanziabili quelle "<b>accessorie</b>" rispetto all'acquisto di spazi pubblicitari, compresi i costi di intermediazione.</p> <p>Inoltre, nella nuova stesura del decreto viene precisato che la possibilità di <b>aumentare fino al 90%</b> il credito d'imposta per le <b>start-up innovative</b> e le <b>micro, piccole e medie imprese</b> resterà sospesa fino all'approvazione da parte della Commissione UE.</p> <p>In pendenza di tale esito, il credito d'imposta sarà concesso nella misura ordinaria, pari al 75%.</p> <p>Nella bozza del decreto viene anche specificato che l'incremento</p>

	dell'1% previsto per accedere al beneficio si riferisce nel caso d'investimenti effettuati su entrambi i canali d'informazione (stampa ed emittenti televisive) al complesso delle spese pubblicitarie effettuate su tali canali.
<b>CONSIGLIO DI STATO: CONDIZIONE DA RISPETTARE</b>	<p>Secondo il Consiglio di Stato dovranno essere <b>modificate</b> le <b>modalità di calcolo</b> dell'agevolazione da concedere ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno o nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto, e che non hanno quindi effettuato investimenti pubblicitari. La bozza di decreto, infatti, prevede che “per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, è considerato incrementale l'intero importo per l'acquisizione di spazi pubblicitari...” con la conseguenza che tutte le spese sostenute nel corso dell'anno sarebbero oggetto dell'agevolazione.</p> <p>Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri eliminare tale disposizione potrebbe vanificare “l'effetto di stimolo sul fatturato pubblicitario” connesso all'agevolazione e potrebbe comportare l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento delle start-up innovative e dei piccoli e medi operatori economici, con conseguente rischio d'incompatibilità del regolamento stesso con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.</p> <p>Per il Consiglio di Stato, invece, tale modalità di calcolo è discriminatoria nei confronti dei contribuenti che hanno effettuato investimenti nell'anno precedente e che rischierebbero anche di vedersi ridurre le risorse disponibili per l'agevolazione.</p> <p>Ovviamente vi terremo informati sull'andamento della vicenda nella speranza che tale decreto venga alla luce il prima possibile.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Parere Consiglio di Stato 10 maggio 2018.
<b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b>	Confimi Romagna News n° 7 del 16 marzo 2018.
<b>INFO</b>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a></b> ) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.

OGGETTO: **MERITO CREDITIZIO AZIENDALE – COME SI DETERMINA**

<b><i>COS'E'</i></b>	Il merito creditizio rappresenta l'affidabilità economico-finanziaria di un soggetto in grado di determinare una quantificazione del rischio finanziario connesso all'erogazione di credito a suo favore; esso deve essere analizzato sotto due diversi e distinti punti di vista, ovvero quello <b>aziendale</b> e quello <b>bancario</b> .
<b><i>VALUTAZIONE INTERNA DEL MERITO CREDITIZIO</i></b>	<p>Per poter determinare autonomamente all'interno di ciascuna azienda il rating bancario, è necessario comprendere come l'istituto di credito sviluppa il proprio modello di rating che tiene conto di un insieme di regole previste dalla normativa denominata "Basilea 2".</p> <p>E' consigliabile che l'azienda istituisca una procedura interna che periodicamente preveda la verifica del rating aziendale sulla base dei parametri standard che ciascun modello deve contenere utilizzando dati numerici sempre aggiornati.</p> <p>Lo svolgimento materiale del calcolo e l'assegnazione del punteggio finale deve essere visto come un elemento di sintesi di una serie di informazioni chiave su cui il management aziendale deve indagare cercando di comprendere gli impatti sulla dinamica economico-patrimoniale e finanziaria dell'azienda e individuare punti di miglioramento su cui incentrare la propria strategia.</p> <p>L'operazione si basa su <b>studi statistici</b> di tipo quantitativo e qualitativo, prendendo come riferimento l'analisi delle caratteristiche economico-finanziarie dell'azienda (<b>aspetti quantitativi</b>) nonché l'analisi del suo settore di appartenenza e del posizionamento strategico che essa riveste in tale ambito (<b>aspetti qualitativi</b>).</p>
<b><i>ASPETTI QUANTITATIVI</i></b>	Gli <b>aspetti quantitativi</b> nella maggior parte dei casi derivano dai bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre esercizi sui quali viene effettuata una normale analisi di bilancio per visualizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa (indicatori di liquidità, solidità e produttività).
<b><i>ASPETTI QUALITATIVI</i></b>	Gli <b>aspetti qualitativi</b> nella maggior parte dei casi derivano da informazioni di natura non economica relative all'azienda stessa o al settore di appartenenza.

**NUOVO PRINCIPIO  
IFRS 9**

Con l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018 del nuovo **principio contabile internazionale IFRS 9** per tutti gli istituti di credito sono variate le indicazioni normative in tema di assegnazione dei crediti ai diversi "stage" previsti dal medesimo principio sulla base delle variazioni significative del rischio di credito con riguardo a ciascuna singola posizione facendo riferimento:

- alla variazione della probabilità di default rispetto alla prima rilevazione dell'attività finanziaria;
- alla vita attesa dell'attività finanziaria;
- alle informazioni forward looking che possono influenzare il rischio di credito.

Tali fattori possono potenzialmente generare un impatto significativo sulla valutazione andamentale del cliente al verificarsi di determinati eventi, quali ad esempio:

1. il criterio del "30-day past due" per ritardi nell'adempimento delle obbligazioni superiori a 30 giorni considerato quale segnale automatico di deterioramento del merito creditizio (pur prevedendo una serie di presidi tecnici affinché tale indicatore meramente numerico possa essere mitigato);
2. il criterio "forbearance" per quegli affidamenti che hanno registrato ritardi non sintomatici, ma che necessitano di un inevitabile periodo di stretto monitoraggio.

**INFO**

L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (**Dott. Claudio Trentini** – cell. 348/7053539 – email: [trentini@confimiromagna.it](mailto:trentini@confimiromagna.it)) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PMI****OGGETTO****Approvate le disposizioni procedurali del credito d'imposta per le PMI che intendono quotarsi in Borsa.**

I dettagli operativi dell'incentivo fiscale istituito dalla legge di Bilancio 2018 sono stati definiti con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il provvedimento definisce: le attività e i costi ammissibili al beneficio; la procedura di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito; i casi di revoca.

Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

**CHI PUO' UTILIZZARLO**

Sono ammesse al beneficio le PMI regolarmente iscritte nel **Registro delle imprese** alla data di presentazione della domanda e operanti nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli.

Ai sensi della disciplina attualmente vigente appartengono alla categoria delle PMI le imprese che rispettano i seguenti parametri (nel calcolo occorre valutare eventuali rapporti di controllo o collegamento societario):

- ULA (Unità lavorative-anno) comprese tra 10 e 250;

- fatturato annuo compreso tra 2 e 50 milioni di euro o totale annuo di bilancio compreso tra 2 e 43 milioni di euro.

Per accedere al beneficio le PMI devono aver iniziato una **procedura di ammissione alla quotazione** in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione (di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo), dopo il 1° gennaio 2018 con ammissione entro il 31 dicembre 2020.

Le imprese, inoltre, non devono rientrare tra quelle che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Le PMI, infine, devono essere in regola con l'eventuale restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mise e non devono trovarsi in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà".

***SPESE  
AMMISSIBILI***

I costi eleggibili sono relativi alle attività di consulenza sostenute durante la fase di ammissione alla quotazione al fine di attestare l'idoneità della società, necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione.

In particolare, sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle predette attività e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Il sostenimento dei costi e la loro ammissibilità dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

***BONUS  
CONCEDIBILE***

**Il credito d'imposta è riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività finanziabili, a decorrere dal 10 gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.** Il bonus verrà revocato dal Ministero (con conseguente recupero del beneficio concesso maggiorato di interessi e sanzioni) in caso di insussistenza di uno dei requisiti previsti o di non veridicità degli elementi dichiarati nell'istanza di concessione del beneficio.

<p><b>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile <b>esclusivamente in compensazione</b> a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di concessione del credito d'imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</p>
<p><b>COME SI OTTIENE IL BONUS</b></p>	<p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le PMI devono inoltrare al MISE, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (<a href="mailto:dgpmpmi.div05@pec.mise.gov.it">dgpmpmi.div05@pec.mise.gov.it</a>), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'<b>apposita istanza</b>, che dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli <b>elementi identificativi</b> dell'impresa, compreso il codice fiscale;</li> <li>- l'<b>ammontare dei costi agevolabili</b> complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione dei costi sostenuti;</li> <li>- la <b>delibera di avvenuta ammissione alla quotazione</b> adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Ue o dello Spazio economico europeo;</li> <li>- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;</li> <li>- la dichiarazione sostitutiva con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.</li> </ul> <p>Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determinerà la percentuale massima del credito d'imposta e comunicherà alle PMI il riconoscimento (ovvero il diniego) dell'agevolazione e l'importo effettivamente spettante.</p>
<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>Legge di Bilancio 2018.</p>
<p><b>INFO</b></p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini</b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>



---

OGGETTO: **FATTURA ELETTRONICA – NOTA CONGIUNTA DI CONFIMI INDUSTRIA E A.N.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI)**

Riportiamo di seguito la nota congiunta ANC e Confimi Industria con la quale le due associazioni commentano il recente provvedimento attuativo della **fatturazione elettronica**.

L'estrema preoccupazione per il poco tempo a disposizione ha spinto due associazioni a rinnovare **l'invito affinché siano trovate le soluzioni per garantire un avvio graduale e comunque privo di sanzioni** sia per i nuovi obblighi ai nastri di partenza da luglio che per quelli, generali, dal 2019.

La strada è ancora tutta in salita tanto per l'Amministrazione finanziaria, per attuare quanto annunciato e risolvere i numerosi dubbi ancora da sciogliere, quanto, dall'altra, per l'utenza (aziende e studi) per recepire, sperimentare, scegliere e adeguare i processi (mentali e gestionali) alle novità in questione.

Nel documento vengono affrontate, in particolare, le complesse questioni legate alla detrazione dell'Iva concludendo per il non contrasto fra le nuove regole delineate dalla CM 1/E/2018 e il DPR 100/98. Tesi già sostenuta nella precedente nota congiunta del 27/03/2018 che rende ineludibile il riconoscimento di tale tesi a maggior ragione con la nuova fatturazione elettronica.

Se così non fosse, infatti, il nuovo sistema al debutto e recentemente autorizzato dalla Decisione di esecuzione UE 2018/593 del 16/04/2018, partirebbe generando (in taluni casi non trascurabili) la violazione del principio di neutralità su cui poggia l'Iva.

## Nota congiunta

### FATTURA ELETTRONICA: INVIO ASINCRONO E DETRAZIONE IVA Coordinamento con il DPR 100/98 imprescindibile per il rispetto del principio di neutralità

Roma, 15 maggio 2018

Provvedimento AdE 89757 del 30/4/2018. Le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sanciscono una (potenziale) tripla asincronia:

- la prima (che dipende dal fornitore) riguarda la data indicata nel documento (che il provvedimento sancisce essere la data di emissione) e la data di trasmissione al SdI;
- la seconda (che dipende dal SdI) si manifesta fra data di ricezione del SdI e la data di recapito al destinatario (da pochi minuti a 5 giorni);
- la terza (che riguarda solo le ipotesi di canale destinatario "irricevibile") attiene la messa a disposizione della fattura in originale (e non semplicemente in copia informatica conforme) nell'area autenticata del cessionario/committente e la sua "presa visione".

Tali asimmetrie (di non certo intuitiva comprensione) rappresentano tuttavia uno degli aspetti apprezzabili del nuovo quadro delineato dal provvedimento giacché (come osserveremo) consentono di assorbire, da una parte, le criticità diversamente legate a trasmissioni effettuate oltre i termini normativi (rituali) di emissione della fatture<sup>1</sup> e, dall'altra, **di poter considerare** contestualmente **sostenibile** (anche con l'avvio della fatturazione elettronica regolamentata dal provvedimento in analisi) **il non contrasto del requisito dell'arrivo/possesso della fattura (C.M. 1/E/2018) con la disciplina del DPR 100/98**. Secondo tale tesi (per le cui argomentazioni di sostegno si rinvia alla nota congiunta ANC-Confimi Industria dello scorso 27/03/2018) al fine di individuare il *dies a quo* esercitabile per la detrazione è sufficiente che il possesso/arrivo della fattura (la cui Iva sia esigibile nel mese oggetto della liquidazione) risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell'Iva. Vi è di più, come osserveremo in calce **nell'esemplificazione n. 4**, è proprio la seconda delle asimmetrie citate (espressamente disciplinata dal provvedimento)<sup>2</sup> che rende ineludibile il riconoscimento di tale tesi, pena il concretizzarsi di situazioni (non così rare) nelle quali la fatturazione elettronica recentemente autorizzata dalla UE (Decisione di esecuzione 2018/593 del 16/04/2018) porterebbe il nuovo sistema in violazione al principio di neutralità su cui poggia l'Iva. La terza asimmetria, quella legata al caso della "presa visione", non è però completamente convincente giacché potrebbe portare a dei paradossi nel caso in cui il cessionario/committenti tardi eccessivamente nella consultazione della propria area autenticata (vedi *infra* esempio 2).

Sono anche altri gli aspetti apprezzabili del provvedimento: caricamento sempre e comunque della FE - in originale o in copia informatica a seconda dei casi - anche nell'area autenticata del cessionario/destinatario<sup>3</sup>; eliminazione dell'obbligo di apposizione della firma digitale; previsione della possibilità per ogni operatore Iva di generare (attraverso la propria area autenticata) un *QR-Code* contenente i dati necessari alla richiesta snella della FE ai fornitori<sup>4</sup>; servizi gratuiti per la generazione e trasmissione delle FE nonché, in particolare, la precisazione che l'eventuale adesione al servizio di conservazione a norma reso gratuitamente disponibile dall'AdE ha validità non solo fiscale ma anche civilistica, ecc.

<sup>1</sup> Ipotesi tutt'altro che remota, in particolare nel caso di fatturazione in outsourcing (ma non solo).

<sup>2</sup> Evidentemente disciplinata in funzione di (tutt'altro che improbabili) picchi di flusso (in particolare a fine mese).

<sup>3</sup> Aspetto importantissimo che permetterà: (i) di emettere fatture elettroniche anche laddove il cessionario/committente non si sia dotato di PEC o codice destinatario; (ii) di recapitare nell'area autenticata del cessionario/committente le fatture in tutte le ipotesi in cui il canale scelto presenti criticità (si pensi, banalmente, alle caselle PEC piene oppure non rinnovate o revocate); (iii) di evitare che, chi si occupa della gestione del ciclo passivo, debba andare letteralmente a caccia degli XML recapitati in un modo o nell'altro. A tal'ultimo riguardo, interessante anche la facoltà per ogni cessionario/committente di registrare (nella propria area autenticata) un indirizzo di recapito che sarà considerato prioritario dallo SdI a prescindere da quanto indicato dal fornitore in fattura.

<sup>4</sup> Fornitori che, ovviamente, dovranno attrezzarsi con la strumentazione necessaria (lettori e adeguamenti software).

Tutto ciò non toglie che la strada per arrivare preparati alle tappe di luglio e gennaio sia tutt'altro che in discesa e i **tempi siano già fin troppo stretti**<sup>5</sup>: tanto, da una parte, per l'Amministrazione finanziaria, per attuare quanto annunciato e risolvere i numerosi dubbi ancora da sciogliere, quanto, dall'altra, per l'utenza (aziende e studi) per recepire, sperimentare, scegliere e adeguare i processi (mentali e gestionali) alle novità in questione.

Si tratta di una rivoluzione “copernicana” che richiede tempi adeguati. Le scriventi Associazioni **rinnovano pertanto l'invito affinché** (in un modo o nell'altro) **siano trovate le soluzioni per garantire un avvio graduale** (quantomeno per le imprese di minori dimensioni) **e/o comunque privo di sanzioni** sia per i nuovi obblighi ai nastri di partenza da luglio che per quelli, generali, dal 2019.

Ciò premesso vediamo da dove nascono le citate “provvidenziali” asincronie.

### ***Data emissione fattura (il provvedimento sdogana l'invio asincrono)***

---

Il provvedimento (§ 4.1 e relative motivazioni) precisa che la fattura elettronica continuerà a considerarsi emessa, ai fini dell'esigibilità, alla data indicata nel documento (in passato già C.M. 18/E/2014) ossia nel campo <Data> della sezione “dati generali” del file XML anche se trasmessa successivamente. Questo aspetto è molto importante per due aspetti:

- in primis, per limitare i rischi di sanzioni per tardiva emissione in particolare per tutti coloro che delegheranno a terzi compilazione e/o trasmissione oppure in occasione delle scadenze concomitanti alle festività;
- non secondariamente, perché rafforza la tesi della detraibilità, lato cessionario/committente, secondo le tempistiche delineate dal DPR 100/98 (la fattura anche se trasmessa nei primi giorni del mese successivo si considera infatti emessa - alla data indicata - il mese precedente).

La data di emissione non potrà mai essere successiva alla data di trasmissione (in passato già C.M. 18/E/2014) e a tal riguardo nelle specifiche del provvedimento del 30/4/2018 (appendice 1 – codice errore 00403) è previsto che fra i controlli (pre recapito al destinatario) che il SdI deve operare in merito alla coerenza e validità del contenuto della fattura, vi è quello che il contenuto del Tag “2.1.1.3 <Data>” (cioè la data contenuta nell'XML) non riporti data successiva a quella in cui la fattura risulta ricevuta dal SdI.

Si considera tuttavia “**non emessa**” la fattura scartata dal SdI nella fase dei controlli propedeutici al recapito (§ 4.1 Provv.). In tal caso il fornitore che riceverà – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” dovrà effettuare se necessario (cioè se già annotata nel registro vendite) “*una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI*” (§ 2.4 e § 6.3).

La “ricevuta di consegna” oppure (nel caso) la “comunicazione di recapito non possibile” che il SdI invia al “trasmittente” attesta, invece, che la fattura è emessa (§ 4.4).

### ***Controlli e tempi elaborazione***

---

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli (vedi appendice 1 specifiche tecniche) che riguardano:

- il rispetto della nomenclatura, unicità, dimensione, integrità del file trasmesso nonché (nel caso di apposizione) la verifica del certificato di firma delle fatture;
- la presenza, all'interno del *file*, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l'esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest'ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota IVA e dell'imposta indicata in fattura).

I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare **da pochi minuti fino a cinque giorni**. In caso di superamento dei controlli minimi sarà recapitata (entro 5 giorni) una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

---

<sup>5</sup> In considerazione anche del già fitto periodo di scadenze con cui si devono misurare in questo periodo gli operatori (adeguamento GDPR privacy, chiusura bilanci, 730, dichiarazione redditi, ecc).

La ricevuta di trasmissione inviata al soggetto trasmittente in caso di esito positivo contiene anche l'indicazione della data di consegna della fattura.

Nella tabella seguente sono indicati gli eventi temporali (data e ora) che caratterizzano il processo e vengono riportati nelle ricevute del SdI:

- **T0**: il momento in cui la fattura viene **ricevuta dal SdI** (DataOraRicezione presente nella ricevuta di consegna e nella ricevuta di impossibilità di recapito);
- **T1**: il momento in cui la stessa viene **ricevuta dal destinatario** (DataOraConsegna presente nella ricevuta di consegna).

CANALE di TRASMISSIONE	T <sub>0</sub>	T <sub>1</sub>
Servizio PEC	Data e ora presenti all'interno della <i>ricevuta di consegna</i> inviata al soggetto trasmittente dal suo gestore di PEC	Data e ora presenti all'interno della <i>ricevuta di consegna</i> inviata al SdI dal gestore di PEC del soggetto ricevente
servizio SdICoop	Data e ora presenti all'interno della <i>"response"</i> del servizio esposto dal SdI	Data e ora presenti all'interno della <i>"response"</i> del servizio esposto dal soggetto ricevente
Servizio SdIFtp	Data e ora restituiti dal servizio di trasmissione	Data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC (CET con ora legale)
Invio Telematico via web	Data e ora restituiti dal messaggio di risposta della funzionalità di invio	<i>Canale non previsto</i>
Messa a disposizione nell'area autenticata dei servizi telematici	<i>Canale non previsto</i>	Data e ora in cui il soggetto ricevente o suo intermediario prendono visione della fattura nell'area autenticata

#### **Data ricezione ("ricevuta di consegna" vs "presa visione")**

Le motivazioni del provvedimento precisano che, dal lato passivo, **la data** (ricordiamo, non sincrona alla trasmissione) **indicata** nella **"ricevuta della consegna"** SdI (§ 4.5) o, a seconda dei casi, di **"presa visione"** (§ 4.6) sarà quella *"da cui decorrono i termini di detraibilità dell'imposta"*<sup>6</sup>.

Data ricezione fatture emesse (cioè non scartate)		
	Il caso	Data ricezione
A	<b>Consumatore finale</b> Compilazione in Fe del solo campo "Codice Fiscale" e non anche dell'IdFiscaleIva ("Codice Destinatario" obbligatorio convenzionalmente "0000000")	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il SdI mette a disposizione del consumatore la fattura elettronica (originale) nella sua area riservata (§ 3.1/c).</li> <li>• La data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione (§ 4.7)</li> </ul>
B	<b>Recapito irricevibile</b> Destinatario che non ha registrato (nell'apposita funzione del portale "Fatture e	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica (originale) nella sua area riservata (§ 4.3).</li> </ul>

<sup>6</sup> Cfr criterio del possesso/arrivo delineato dalla CM 1/E/2018.

	corrispettivi”) l’indirizzo di ricezione e mancanza del “Codice Destinatario” o “PEC Destinatario” nella fattura emessa dal fornitore oppure (nell’una o nell’altra ipotesi) codice destinatario inesistente o PEC piena o non attiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>La data di ricezione per il destinatario è rappresentata dalla “<b>DATA DI PRESA VISIONE</b>” della stessa sul sito web (§ 4.6 e 4.3)<sup>7</sup></li> </ul>
C	<b>Recapito ricevibile</b> “codice Destinatario” o “Pec Destinatario” validi e attivi (registrati o indicati in fattura)	<p>La data e ora di ricezione è resa disponibile al destinatario (§ 4.6), come indicato nelle specifiche tecniche (§ 1.7), nella “<b>RICEVUTA DI CONSEGNA</b>” (post controlli del file)<sup>8</sup> rilasciata dal SdI in base al canale di ricezione del destinatario, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>servizio PEC: data e ora corrisponde a quella inviata al SdI dal gestore PEC del soggetto ricevente;</li> <li>Servizio SdICoop: data e ora presenti all’interno della “response” del servizio esposta dal soggetto ricevente;</li> <li>Servizio SdIFTP: data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UCT(CET con ora legale)</li> </ul>
D	<b>Minimo, forfetario, agricoltore in regime di esonero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come caso A (con inserimento in fattura del codice convenzionale “0000000”)</li> <li>Si ritiene tuttavia come caso C in presenza di “recapito ricevibile”</li> </ul>

Come anticipato in premessa l’impostazione delineata dal provvedimento del 30 aprile **non si pone, a nostro giudizio, in termini di contrasto con le regole del DPR n. 100/98<sup>9</sup>** anche se è evidente che la data di ricezione diventerà con la FE un momento inequivocabile ai fini di stabilire il *dies a quo* esercitabile a cui i contribuenti dovranno prestare (magari con l’ausilio di adeguate implementazioni software) **maggiore attenzione**.

Si considerino (a mero titolo esemplificativo) i seguenti esempi.

#### Esempio 1 - trasmissione FE ricevibile

- Fattura datata 31/05 ma trasmessa dal fornitore al SdI il 3/6. Iva esibibile per il mese di maggio (il fornitore deve versare l’Iva il 16/06).
- Trasmissione da parte del SdI (entro 5 gg) al destinatario. Data risultante dalla ricevuta di consegna, entro 5 giorni = (ad esempio) 08/06.
- Secondo la prospettazione del DPR 100/98, essendo la fattura arrivata (requisito del possesso) entro la scadenza della liquidazione di maggio (16/06), è possibile detrarre l’Iva nella liquidazione relativa al mese di maggio (mese di esigibilità); nulla vieta ovviamente che il contribuente scelga di operare la detrazione nei mesi successivi e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa all’anno risultate dalla citata “ricevuta di consegna”.

#### Esempio 2 - trasmissione FE non ricevibile (es. PEC piena o revocata, mancanza recapiti, ecc)

- Fattura datata 31/05 ma trasmessa dal fornitore al SdI il 3/6. Iva esibibile per il mese di maggio (il fornitore deve versare l’Iva il 16/06).
- Messa a disposizione della fattura da parte del SdI nell’area autenticata del destinatario. La ricezione rilevante ai fini della detrazione dipenderà dalla data di presa visione dell’area riservata.

<sup>7</sup> Lo SdI comunica al fornitore l’avvenuta presa visione del cessionario/committente.

<sup>8</sup> I controlli sul file sono quelli indicati nell’appendice 1 delle specifiche tecniche.

<sup>9</sup> Vedi nota congiunta ANC e Confimi Industria del 27/3/2018.

- Se la “presa visione” da parte del destinatario avviene entro il 16/6, secondo la prospettazione del DPR 100/98, la detrazione (poiché la fattura si intenderà arrivata entro tale data) potrà essere operata con riferimento al mese di maggio (scadenza liquidazione 16/06); nel caso di visione successiva al 16/06 l’Iva potrà invece essere detratta solo a partire dalla liquidazione per il mese di giugno (scadenza 16/07); nulla vieta ovviamente che, in ogni caso, il contribuente scelga di operare la detrazione nei mesi successivi e al più tardi con la dichiarazione annuale relativa all’anno risultante dalla citata “presa visione”.

Considerato che il provvedimento (§4.6) per il caso di fattura messa a disposizione nell’area riservata precisa che ai fini fiscali la data di ricezione è rappresentata, appunto, dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia e considerato altresì che la C.M. 1/E/2018 (per trovare la soluzione alle fatture di fine anno) ha, di fatto, (ri)espanso i termini del *dies ad quem* finale (dichiarazione annuale relativa all’anno di arrivo della fattura come da testo articolo 25 e non, invece, a quello di esigibilità dell’imposta come da testo articolo 19) si verrebbe a creare il paradosso per il quale, fino a quando il contribuente non visionerà la fattura nella propria area autenticata, non decorrerà mai detto termine ultimo. Questo paradosso dimostra (se ancora ce ne fosse bisogno) come le modifiche apportate dall’articolo 2 del D.L. 50/2017 vadano quanto prima azzerate attraverso un intervento normativo che ripristini, come in passato, un termine lungo gestibile (se non biennale almeno annuale) calcolato dall’esigibilità dell’imposta.

### **Esempio 3 – fattura con pagamento immediato (recapito SdI immediato)**

- Il 31 maggio Beta acquista e paga immediatamente il corrispettivo (Iva compresa) della fornitura.
- Il fornitore Alfa emette e trasmette immediatamente la fattura tramite il SdI.
- Il SdI recapita immediatamente (stesso giorno) la fattura a Beta al recapito scelto (recapito ricevibile).
- La detrazione è esercitabile con riferimento al mese di maggio (*dies a quo* “teorico” e *dies a quo* “esercitabile” coincidono).
- Il funzionamento del principio di neutralità è perfettamente garantito.

### **Esempio 4 – fattura con pagamento immediato (recapito SdI differito)**

- Il 31 maggio Beta acquista e paga immediatamente il corrispettivo (Iva compresa) della fornitura.
- Il fornitore Alfa emette e trasmette immediatamente la fattura tramite il SdI.
- Il SdI recapita la fattura a Beta solo il 1° giugno (cioè entro il termine di 5 giorni fissato dal provvedimento).
- L’applicazione della disciplina del DPR 100/98 consente la detrazione a Beta con riferimento al mese di maggio in cui l’imposta è esigibile.

**Una diversa lettura**, in tal’ultima ipotesi, **porterebbe alla violazione del principio di neutralità** poiché Beta (che ha già pagato l’Iva in rivalsa il 31 maggio) risulterebbe (anche se momentaneamente) gravato da dall’imposta in violazione del principio della detrazione immediata previsto (a tutela del cessionario/committente) dall’articolo 179 della Direttiva.



**Marco Cuchel**

*Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti*



**Flavio Lorenzin**

*Vice Presidente Confimi Industria – Confederazione dell’Industria Manifatturiera italiana e dell’Impresa Privata - con delega alle semplificazioni e ai rapporti con la Pubblica amministrazione*

OGGETTO: **NOVITA' IN MATERIA DI CARBURANTI**  
**DALL'1/7/2018 ABOLIZIONE DELLA CARTA CARBURANTI – OBBLIGO**  
**DI FATTURA ELETTRONICA E PAGAMENTI TRACCIABILI**

Riferimenti: **Art. 1, co. 909, 920-923, L. n. 205/2017**  
**Circolare n. 8/E Agenzia delle Entrate**  
**Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 4/4/2018**

*La Legge Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:*

- *dall'1.7.2018 per acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;*
- *dall'1.1.2019 per tutti gli operatori residenti ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari.*

*Rinviando a successivi documenti l'approfondimento sulla fattura elettronica nel settore del subappalto nella filiera con la pubblica amministrazione e quella generalizzata che entrerà in vigore nel 2019, nella presente circolare si affrontano le novità che entreranno in vigore da luglio 2018 in materia di cessione di carburanti e della relativa deduzione/detrazione fiscale.*

*Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i "primi chiarimenti" relativi alle nuove disposizioni sopra accennate.*

*Oltre al tema della fattura elettronica, infatti, la Legge Finanziaria 2018 ha previsto che, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del costo, sarà necessario che il pagamento degli acquisti di carburante avvenga con strumenti "tracciabili".*

*Con il Provvedimento del 4.4.2018 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini di detrazione e deducibilità fiscale.*

#### **DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURANTE**

Con effetti **dall'1.7.2018** sarà abolita la carta carburanti (salvo un'unica eccezione che sarà esaminata in un punto che seguirà) e per la documentazione fiscale sarà introdotto l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E, la nuova disposizione si inserisce *"nel complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali"*. In considerazione di ciò la stessa Agenzia precisa che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori ad uso autotrazione**.

Ne consegue che sono **escluse** dall'obbligo di fattura elettronica dall'1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

Per le cessioni relative ad **altri tipi di carburante per autotrazione**, l'obbligo della fattura elettronica **decorrerà dall'1.1.2019**.



Come precisato dall'Agenzia, relativamente **alle sole cessioni di carburante diverso da benzina/gasolio per autotrazione**, al fine di consentirne la detrazione dell'IVA e la deduzione del costo, le spese potranno essere documentate (fino alla fine del 2018) *“con le modalità finora in uso”*, ossia con la carta carburanti, nonché, facoltativamente, mediante fattura elettronica.

### **Contenuto della fattura elettronica**

Come precisato dall'Agenzia nella Circolare n. 8/E, la fattura elettronica dovrà contenere gli elementi richiesti dagli artt. 21 e 21-bis del DPR n. 633/72.

Resta pertanto esclusa l'indicazione del numero di targa o altro estremo identificativo del veicolo (tali elementi non risultano obbligatori dai citati artt. 21 e 21-bis).

Tali elementi tuttavia possono comunque essere indicati al fine di una puntuale “tracciabilità” della spesa e per ricondurre la stessa ad un determinato veicolo. A tal fine il numero di targa può essere riportato nel campo “MezzoTrasporto” del file fattura elettronica.

La fattura elettronica va emessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rispettando i formati e le regole tecniche recentemente stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.

### **Rifornimenti di carburante e altri acquisti**

Nel caso in cui siano effettuate, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni da esporre in un'unica fattura, ma solo alcune di esse soggette al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, quest'ultima modalità è obbligatoria per l'intero documento.

Così, ad esempio, in presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore e di interventi di riparazione/sostituzione/lavaggio, ovvero acquisti di beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni è emessa in forma elettronica.

### **Fattura differita**

Come precisato dall'Agenzia, alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di fattura differita, a condizione che all'atto della cessione del carburante sia consegnato all'acquirente un documento cartaceo/informatico contenente l'indicazione della data, delle generalità del cedente, dell'acquirente e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura/qualità/quantità dei beni ceduti.

È possibile utilizzare come documenti anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

È quindi possibile emettere un'unica fattura entro il 15 del mese successivo riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

### **Esclusione minimi/forfetari**

È confermato che i soggetti minimi/forfetari sono **esclusi** dall'obbligo della fattura elettronica **anche per le operazioni eseguite dall'1.7.2018**.

### **Registrazione/conservazione delle fatture**

In materia di registrazione delle fatture è precisato che *“il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti.*

Ne consegue, ad esempio, la possibilità di utilizzare il documento riepilogativo di cui all'art. 6, DPR n. 695/96, per le **fatture di ammontare inferiore a € 300**, nel quale indicare:

- i numeri delle fatture emesse/ricevute dal contribuente;
- l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'IVA distinti per aliquota.

**CESSIONI DI CARBURANTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del costo, i pagamenti degli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite **strumenti "tracciabili"**.

Con il Provvedimento del 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti **mezzi di pagamento come idonei ai fini della detrazione dell'IVA** e a consentire la deducibilità del costo:

- assegni, bancari o postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari/postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
  - addebito diretto;
  - bonifico bancario/postale;
  - bollettino postale;
  - carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

### **Carte e buoni carburante**

I suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione anche nel caso in cui questo avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. In particolare ciò si riscontra nel contratto di netting *"laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera"*.

Sul punto l'Agenzia richiama anche "ulteriori sistemi, variamente denominati", che consentono l'acquisto esclusivo di carburante nel caso in cui la cessione/ricarica della carta sia regolata con i predetti strumenti di pagamento.

Nella Circolare n. 8/E l'Agenzia precisa che "l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica". A tal proposito l'Agenzia fornisce le seguenti esemplificazioni:

- compagnia petrolifera che emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono all'acquirente di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti. In tal caso la fattura elettronica va emessa al momento della cessione dei buoni o ricarica della "carta";
- buono/carta che consente di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. "pompe bianche") ovvero di acquistare più beni/servizi. Ciò rappresenta un documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente all'obbligo di fattura elettronica.

Quanto sopra risulta "in linea" con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di "buoni monouso" o "buoni multiuso", applicabile ai buoni emessi dall'1.1.2019. I buoni emessi/utilizzati fino al 31.12.2018 in difformità a quanto sopra previsto non saranno oggetto di sanzione.

### **Carte di credito / debito / prepagate**

Al fine di individuare strumenti tracciabili di pagamento, la Finanziaria 2018 fa riferimento a "carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione" di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.

Posto che il citato Provvedimento del 4.4.2018 nell'individuare i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA fa riferimento a quelli elettronici di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 ossia, a titolo esemplificativo, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di

pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c, nella Circolare n. 8/E l'Agenzia precisa che sono validi i pagamenti effettuati anche tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al citato art. 7, sia da operatori non tenuti a tale comunicazione.

### **Pagamenti effettuati in via mediata**

Nella Circolare n. 8/E l'Agenzia fa riferimento anche ai **pagamenti effettuati da un soggetto passivo in via mediata**, *“allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”*.

Sono forniti i seguenti esempi.

#### **Esempio 1.**

Rifornimento di un'auto aziendale effettuato da un dipendente (o un amministratore) durante una trasferta di lavoro.

In caso di pagamento con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel citato Provvedimento del 4.4.2018) con relativo rimborso tramite una modalità tracciata (ad esempio, bonifico bancario unitamente alla retribuzione), *“la riconducibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità”*.

#### **Esempio 2.**

Servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che permettono di acquistare carburante con addebito diretto su c/c o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) dell'acquirente (soggetto passivo), ovvero che attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente *“ricostituita”*.

Nel caso in cui i diversi rapporti (acquirente/operatore per il servizio offerto o la formazione della citata provvista, nonché operatore/cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite modalità tracciabili, la riferibilità del versamento va attribuita all'acquirente e, conseguentemente, la spesa sarà deducibile.

### **Credito d'imposta a favore dei distributori di carburante**

La Finanziaria 2018 prevede a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018 mediante carte di credito.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Sul punto, nella Circolare n. 8/E l'Agenzia precisa che il credito d'imposta in esame spetta anche per le transazioni effettuate, a decorrere dall'1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito prepagate.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*  
[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **LA SOPPRESSIONE DELLE MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI E L'ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI IN CONTANTI**

Riferimenti: **Art. 13-quater, DL n. 50/2017**

*Dall'1.1.2018 il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è sospeso; le stesse comunque continueranno a poter essere utilizzate.  
Da tale data, l'importo complessivo dovuto, **se pagato in contanti**, è arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi superiori o inferiori.*

A decorrere dall'1.1.2018 è stato sospeso il conio (produzione) da parte dell'Italia delle monete metalliche di valore unitario pari a 1 e 2 centesimi di euro.

Trattasi infatti di tagli che, non venendo accettati dai parcometri, dai distributori automatici, dai caselli autostradali, ecc. restano spesso inutilizzati e il cui costo di "produzione" risulta superiore al relativo valore nominale.

Nonostante questa sospensione, resta comunque valido il corso legale di queste monete attualmente in circolazione e, pertanto, le stesse potranno continuare ad essere utilizzate nei pagamenti.

La decisione dell'Italia segue quella dell'Olanda, dell'Irlanda e del Belgio oltre alla Finlandia che, fin dal 2002 contestualmente all'introduzione dell'euro, ha disposto l'arrotondamento dei prezzi ai più vicini 5 centesimi.

**ARROTONDAMENTO DEGLI IMPORTI PER PAGAMENTI IN CONTANTI**

Dall'1.1.2018 è previsto che *"quando un importo in euro costituisce un **autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per difetto o per eccesso, al multiplo di cinque centesimi più vicino"**.*

Di conseguenza, in caso di pagamento in contanti, l'importo complessivamente dovuto è arrotondato al multiplo (inferiore o superiore) di 5 centesimi.

L'arrotondamento **non riguarda i prezzi dei singoli prodotti o servizi, ma soltanto l'importo complessivo da pagare.**

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo su come operare l'arrotondamento:

<b>1 e 2 centesimi</b>	arrotondamento a "zero", per difetto
<b>3 e 4 centesimi</b>	arrotondamento a 5 centesimi, per eccesso
<b>6 e 7 centesimi</b>	arrotondamento a 5 centesimi, per difetto
<b>8 e 9 centesimi</b>	arrotondamento a 10 centesimi, per eccesso

Se, ad esempio, l'importo complessivo da pagare è pari a euro 10,52 lo stesso sarà arrotondato a euro 10,50, mentre se è pari a 18,54, l'importo da pagare sarà arrotondato a euro 18,55.

Va evidenziato che, anche a seguito dell'introduzione degli arrotondamenti, si possono comunque utilizzare le monetine da 1 e 2 centesimi, al fine di raggiungere i 5 centesimi.

**L'arrotondamento non è operato se il pagamento viene effettuato utilizzando una modalità diversa dal contante, ossia tramite, ad esempio, carta di credito/bancomat.**

Si riporta, di seguito, qualche ulteriore esemplificazione:

<b>a.</b>	importo complessivo da pagare	22,12 €
	– pagamento in contanti	22,10 €
	– pagamento con carta di credito/bancomat	22,12€
<b>b.</b>	importo complessivo da pagare	58,98 €
	– pagamento in contanti	59,00 €
	– pagamento con carta di credito/bancomat	58,98 €

### **Effetti contabili**

L'arrotondamento degli importi pagati in contanti comporta l'insorgenza di alcune questioni collegate alla rilevazione contabile dello stesso arrotondamento.

Il documento emesso dal cedente/prestatore (scontrino/ricevuta/fattura) riporta l'importo "non arrotondato".

Si ritiene che, **in sede di rilevazione contabile dell'incasso**, l'arrotondamento operato debba transitare a Conto economico, ossia alla voce:

- *A.5* – "Altri ricavi e proventi" qualora si tratti di arrotondamento attivo;
- *B.14* – "Oneri diversi di gestione" qualora si tratti di arrotondamento passivo.

Al momento di emissione del documento, **se il cedente/prestatore è a conoscenza della modalità di pagamento utilizzata dal cliente**, l'arrotondamento può essere evidenziato già nel documento stesso.

In chiusura, si evidenzia che non sono previste sanzioni per il mancato arrotondamento nei pagamenti per contanti.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*  
[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  
NUOVI LIVELLI REDDITUALI PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2018 –  
30 GIUGNO 2019**

I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dall'1 luglio, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente (legge 13 maggio 1988, n. 153).

In base ai calcoli effettuati dall'Istituto di statistica la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è risultata pari al +1,1% (INPS - circolare 11 maggio 2018, n. 68).

Di conseguenza:

- sono stati rivalutati i livelli di reddito – che avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali – della prestazione in vigore dall'1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 con il predetto indice;
- l'INPS ha redatto le tabelle – scaricabili cliccando sul collegamento sotto riportato – contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, dall'1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

**Tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali:**

**[https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/./CircolariZIP/Circolare%20numero%2068%20del%2011-05-2018 Allegato%20n%201.xls&iDLink=-1](https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/./CircolariZIP/Circolare%20numero%2068%20del%2011-05-2018%20Allegato%20n%201.xls&iDLink=-1)**

OGGETTO: **INAIL - LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE  
GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO**

Con la circolare 20/2018, il cui testo è scaricabile cliccando sul collegamento sotto riportato, l'INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera - annualmente rivalutati in relazione all'indice medio del costo della vita elaborato dall'ISTAT - valevoli per il 2018 ai fini del calcolo dei premi assicurativi.

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-20-del-18-apr-2018.pdf>



**OGGETTO: LAVORO MINORILE - RIEPILOGO DELLA NORMATIVA**

Considerato l'incremento del ricorso al lavoro dei minorenni, di seguito indicati «minori», nel periodo di chiusura delle scuole (in Emilia-Romagna - per quanto è dato conoscere alla data di chiusura del notiziario - previsto dall'8 giugno al 16 settembre 2018), si ritiene utile illustrare gli aspetti più significativi della relativa normativa, rappresentata dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (CONFIMI RAVENNA NEWS 12/2015).

La legge 977/1967 si applica ai **minori di 18 anni** che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (a titolo esemplificativo, l'apprendistato – CONFIMI RAVENNA NEWS 14/2015), disciplinato dalle norme vigenti.

Alla luce della particolare tutela riservata ai minori e del fatto che il legislatore utilizza l'espressione “rapporto di lavoro”, si ritiene che la legge 977/1967 sia applicabile anche ai rapporti di lavoro non di natura subordinata (per es. il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l'associazione in partecipazione etc.).

I presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un minore sono fondamentalmente due, strettamente connessi tra loro:

- 1) **compimento dell'età minima per l'accesso al lavoro**: in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 622 della legge 296/2006, l'età minima per l'accesso al lavoro è fissata in **16 anni** (API INDUSTRIA NOTIZIE 20 e 17 del 2007);
- 2) **assolvimento dell'obbligo scolastico**: a partire dall'anno scolastico 2007/2008, l'istruzione obbligatoria deve essere impartita per **almeno dieci anni** (art. 1, comma 622 della legge 296/2006 - API INDUSTRIA NOTIZIE 20 e 17 del 2007).

Considerata l'età del lavoratore, un profilo particolare riguarda la c.d. “**capacità di agire**”, cioè la capacità della persona di compiere gli atti e le azioni previste dalla legge, che con riguardo al rapporto di lavoro deve intendersi come capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano dallo stesso. L'art. 2 del Codice civile stabilisce che la capacità di agire si acquisisce normalmente al raggiungimento della maggiore età (18 anni), salvo che leggi speciali stabiliscano “un'età inferiore in materia di capacità di prestare il proprio lavoro”, nel qual caso il soggetto minorenne “è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne derivano”.

Dal tenore letterale della norma si deduce con chiarezza che il minore che abbia l'età minima di ammissione al lavoro (stabilita appunto da legge speciale), può esercitare da solo i diritti e le azioni che ne derivano (per es. può farsi rilasciare i certificati medici, rassegnare le dimissioni, rispondere a una contestazione disciplinare etc.). Per quanto concerne invece la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato, nonostante il silenzio della norma citata, la dottrina ritiene che il minore acquisisca la capacità di stipulare il contratto di lavoro alla stessa età prevista dalle disposizioni speciali in tema di capacità a prestare il proprio lavoro. In base a questa tesi, **l'adolescente** (ovvero **il minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età non più soggetto all'obbligo scolastico**) ammesso a prestare attività lavorativa potrebbe sottoscrivere il contratto di lavoro in autonomia, senza l'avallo di chi esercita la potestà genitoriale. Discorso diverso, invece, deve essere fatto per il **bambino** (il **minore di età inferiore ai 16 anni**): in questo caso si ritiene che, pur essendo di fatto ammesso – come di seguito precisato – per le sole attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, egli possa esercitare i diritti e le azioni che derivano dal rapporto di lavoro, ivi compresa la sottoscrizione del contratto, solo con l'assistenza dei titolari della potestà genitoriale, in considerazione del fatto che la stessa legge attribuisce ai genitori un ruolo decisivo nell'instaurazione del rapporto di lavoro del figlio (l'art. 4, comma 2 della legge 977/1967 prevede,

infatti, che il bambino possa essere autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, solo “previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale”).

**L'ammissione al lavoro del minore è subordinata all'effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti l'idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito.**

**L'idoneità alla mansione del minore deve, inoltre, essere accertata periodicamente fino alla maggiore età, mediante visite da effettuarsi a intervalli non superiori a un anno.**

Il giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro dovrà essere comunicato, oltre che al minore e al datore di lavoro, anche ai titolari della potestà genitoriale, che hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

Le modalità di effettuazione delle visite mediche si differenziano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno all'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008):

- a) datore di lavoro soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria: la visita sanitaria deve essere svolta dal medico competente nominato in azienda;
- b) datore di lavoro non soggetto all'obbligo di sorveglianza sanitaria: la visita preassuntiva e quelle periodiche devono essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'Asl territorialmente competente ovvero presso un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto a effettuare la “**valutazione dei rischi**” prevista dagli articoli 28 e ss. del d.lgs. 81/2008 (art. 7 della legge 977/1967), con particolare riguardo a:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;
- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

#### **Gli adolescenti sono soggetti alle seguenti limitazioni:**

- 1) non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata né alle lavorazioni attuate “con turni a scacchi” (ove questo sistema di lavorazione sia consentita dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei minori può essere autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro - art. 19 della legge 977/1967);
- 2) non possono essere adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I alla legge 977/1967 <sup>(\*)</sup> (art. 6 della legge 977/1967). In particolare, l'adolescente non può essere adibito:
  - a) a lavorazioni che comportino un'esposizione al rumore a un livello superiore a 90 dbA;
  - b) a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente infiammabili;
  - c) a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti nocivi e irritanti etichettati con le frasi di rischio riportate nell'Allegato I;
  - d) ai processi e ai lavori elencati nel punto II dell'Allegato I.

Il divieto di adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi lavorativi e ai lavori di cui all'Allegato I non opera nei casi in cui sussistano le seguenti condizioni, non alternative (art. 6, commi 2 e 3 della legge 977/1967):

- 1) lo svolgimento di dette lavorazioni abbia una finalità di carattere didattico o formativo;
- 2) l'attività si protragga solo per il tempo strettamente necessario alla formazione in aula o in laboratorio ovvero negli ambienti di stretta pertinenza del datore di lavoro;
- 3) venga garantito il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza previste dalla vigente legislazione;
- 4) sia stata acquisita apposita autorizzazione preventiva da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, previo parere acquisito dall'Asl competente per territorio in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e sicurezza. L'autorizzazione in questione non è necessaria nel caso in cui l'ente formatore incaricato sia un istituto di istruzione e formazione professionale;
- 5) l'attività si effettui sotto la sorveglianza di un formatore competente anche per la materia della sicurezza e della salute.

**Il lavoro dei bambini è sempre vietato**, tranne nella particolare ipotesi del loro impiego in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario che, a determinate condizioni, può essere ammesso (art. 4, comma 1 legge 977/1967). Il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, infatti, può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei bambini nelle suddette attività purché non venga pregiudicata la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale (art. 4, comma 2 legge 977/1967). L'autorizzazione, che è valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività e comunque nei limiti indicati dall'autorizzazione stessa, deve essere esibita a vista in caso di ispezione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'impiego dei minori in attività culturali o similari deve comunque avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere accertata mediante visita medica preventiva (art. 8, comma 1 legge 977/1967);
2. l'attività lavorativa non può protrarsi oltre le ore 24 e comunque, a prestazione compiuta, deve essere garantito un riposo di almeno 14 ore consecutive (art. 17, comma 1 legge 977/1967).

Per il minore occupato in attività culturali o similari è prevista la possibilità di fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica (art. 22, comma 3 legge 977/1967).

**Una volta accertata la presenza dei presupposti per l'assunzione dei minori, il rapporto di lavoro è soggetto alle medesime disposizioni previste per la generalità dei lavoratori subordinati, salvo quanto di seguito indicato.**

#### **A) Orario di lavoro**

L'orario di lavoro degli **adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali** (art. 18, comma 2 legge 977/1967): di fatto, quindi, per un minorenni a tempo pieno non è ammesso il ricorso al lavoro straordinario (su base giornaliera e settimanale), salvo che il contratto collettivo applicato dal datore non preveda un orario normale settimanale inferiore alle 40 ore (nel qual caso, ovviamente, sarà consentito svolgere lavoro straordinario fino al raggiungimento del limite di 40 ore previsto dalla legge).

Per i **bambini** l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

**B) Riposi intermedi**

L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza (art. 20 legge 977/1967). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità.

**C) Lavoro notturno**

L'art. 17 della legge 977/1967 vieta di adibire i minori al "lavoro notturno", ossia il periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7 (art. 15, comma 2 legge 977/1967).

Ai sensi del citato art. 15, "al di fuori degli intervalli previsti dalla legge, il periodo di riposo notturno può essere interrotto soltanto nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata".

L'unica eccezione prevista al divieto di lavoro notturno è l'ipotesi di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda (art. 17, comma 2 legge 977/1967), nel qual caso il minore può essere eccezionalmente adibito al lavoro notturno (quindi anche nelle fasce 22-6 o 23-7) a condizione che:

- abbia compiuto almeno i 16 anni;
- l'adibizione avvenga "...per il tempo strettamente necessario..." a rimuovere l'impedimento al funzionamento dell'azienda;
- la lavorazione da affidare al minore "sia temporanea e non ammetta ritardi...";
- per svolgere i compiti necessari alla rimozione della causa di forza maggiore "...non siano disponibili lavoratori adulti...".

In tale ipotesi il datore di lavoro deve comunque darne immediata comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori eventualmente impiegati e le ore per cui sono stati impiegati.

Al minore adibito in via eccezionale al lavoro notturno spetta in ogni caso un equivalente periodo di riposo compensativo, che deve essere fruito entro 3 settimane, oltre alle maggiorazioni retributive per la prestazione effettuata.

**D) Il riposo settimanale**

I minori hanno diritto a un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica (art. 22 legge 977/1977). Tale periodo minimo di riposo può essere ridotto in presenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. In entrambe le ipotesi, i periodi di riposo possono essere interrotti in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 22, comma 1 legge 977/1967).

**E) Le ferie**

La disciplina delle ferie per gli **adolescenti** è analoga a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori. Fanno eccezione i **bambini** che, qualora ne sia ammessa l'attività lavorativa, hanno diritto a un periodo annuale di ferie non inferiore a 30 giorni (art. 23 legge 977/1967).

**F) La maternità-paternità**

La disciplina da osservare in caso di maternità/paternità è identica a quella prevista per la generalità delle altre lavoratrici/degli altri lavoratori.

**Le sanzioni**

La violazione della normativa in tema di lavoro minorile comporta, a carico del datore di lavoro, l'applicazione di un sistema sanzionatorio in parte penale e in parte amministrativo (art. 26 legge 977/1967).

Le violazioni possono essere di due tipi:

- a) illeciti di natura amministrativa, puniti con una sanzione amministrativa;
- b) illeciti di natura penale puniti:
  - 1) con l'arresto fino a 6 mesi;
  - 2) con la pena alternativa dell'arresto fino a 6 mesi o dell'ammenda.

Nella tabella che segue riportiamo il complesso sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di lavoro dei minori.

<b>VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO FINO A 6 MESI</b>	
<b>Violazione commessa</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Divieto di adibire i minori al lavoro	art. 4, comma 1
Divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni indicate nell'Allegato I	art. 6, comma 1
Divieto di far proseguire il lavoro al minore risultato non idoneo a seguito di visita medica	art. 8, comma 7
<b>VIOLAZIONI PUNITE CON ARRESTO NON SUPERIORE A SEI MESI O CON L'AMMENDA FINO A EURO 5.164</b>	
<b>Violazione commessa</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Età minima per l'ammissione al lavoro	art. 3
Svolgimento da parte degli adolescenti delle lavorazioni indicate nell'Allegato I senza la sorveglianza di formatori competenti	art. 6, comma 2
Mancata comunicazione delle informazioni di cui all'art. 21 del d.lgs. 626/1994(1) ai titolari della potestà genitoriale	art. 7, comma 2
Mancata effettuazione visita medica	art. 8, commi 1, 2, 4 e 5
Lavoro notturno	art. 15, comma 1
Lavoro notturno dei minori impiegati nelle attività di cui all'art. 4, comma 2, oltre le ore 24 o mancata concessione del periodo di riposo	art. 17, comma 1
Mancato rispetto dei limiti in tema di orario di lavoro	art. 18
Adibizione dei minori a lavori gravosi e pericolosi per più di 3 ore senza interruzione	art. 21
Mancata concessione riposo settimanale	art. 22
<b>VIOLAZIONI PUNITE CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 516 A 2.582 EURO</b>	
<b>Violazione commessa</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Comunicazioni riguardanti il giudizio sull'idoneità del minore al lavoro	art. 8, comma 6
Rispetto delle condizioni richieste per lo svolgimento da parte degli adolescenti di lavoro notturno nei casi di forza maggiore	art. 17, comma 2
Divieto di adibire gli adolescenti al trasporto di pesi oltre un certo limite e a lavorazioni con il sistema dei turni a scacchi	art. 19
Mancata concessione riposi intermedi	art. 20, commi 1 e 2
(1) A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 la norma in esame è confluita nell'art. 36 del Testo unico sulla sicurezza.	
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'art. 4, comma 2, o fa svolgere agli adolescenti le attività di cui all'Allegato I (art. 6 comma 3 legge 977/1967), è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 2.582 (art. 26, commi 4 e 5 legge 977/1967).	

(\*) Allegato I.

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;  
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

- 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
- 2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
- 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
- 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
- 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
- 7) può ridurre la fertilità (R60);
- 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

- 1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
- 2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
- e) piombo e composti;
- f) amianto.

II. Processi e lavori:

- 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
- 7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.



OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI APRILE 2018**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **aprile 2018** pari a **101,7** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 aprile 2018** al **14 maggio 2018** la percentuale di *rivalutazione* da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,945104%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo maggio 2018 sarà reso noto dall'Istat dopo il 15 giugno p.v.